

# VERITÀ E GIUSTIZIA NEL PROCESSO PENALE

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI  
ORGANIZZATO DALLE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA,  
BUENOS AIRES E ROMA TRE (18-22 GENNAIO 2024)



a cura di

Giulia Fiorelli, Emanuela Fronza, Nicolás Guzmán,  
Dario Ippolito, Luca Marafioti

50

Collana

L'Unità del Diritto



RomaTre-Press  
2025



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza



Università degli Studi Roma Tre  
Dipartimento di Giurisprudenza

# VERITÀ E GIUSTIZIA NEL PROCESSO PENALE

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI  
ORGANIZZATO DALLE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA,  
BUENOS AIRES E ROMA TRE (18-22 GENNAIO 2024)

a cura di

Giulia Fiorelli, Emanuela Fronza, Nicolás Guzmán,  
Dario Ippolito, Luca Marafioti

**50**

L'Unità del Diritto  
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza



*Roma TrE-Press*  
2025

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

*Comitato scientifico della Collana:*

Paolo Alvazzi Del Frate, Roberto Baratta, Concetta Brescia Morra, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Tommaso Dalla Massara, Carlo Fantappiè, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guacero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Giulio Napolitano, Giuseppe Palmisano, Annalisa Pessi, Giorgio Pino, Alberto Franco Pozzolo, Giampiero Proia, Giorgio Resta, Francesco Rimoli, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Chris Thomale, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il volume pubblicato è stato sottoposto a previa e positiva valutazione nella modalità di referaggio *double-blind peer review*.

*Coordinamento editoriale:*

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, [mosquitoroma.it](http://mosquitoroma.it)

Caratteri tipografici utilizzati:

American Typewriter condensed, Brandon Grottesque, Gotham rounded (copertina e frontespizio)  
Adobe Garamond Pro (testo)

*Impaginazione e cura editoriale:* Colitti-Roma [colitti.it](http://colitti.it)

*Edizioni: Roma TrE-Press*

Roma, febbraio 2025

ISBN: 979-12-5977-434-7

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della  
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Stefania Parisi

*Un diritto alla verità? Perché no*

SOMMARIO: 1. Verità e diritto costituzionale: punti di intersezione – 2. La verità nei passaggi di regime – 3. Verità e democrazia pluralista – 3. a) nell'immediatezza dell'instaurazione di un sistema democratico – 3. b) verità come antidogmatismo – 3. c) diritti aletici e dubbi pragmatici – 4. Verità *attraverso* il processo vs. verità *per legge*: quali differenze strutturali?

1. *Verità e diritto costituzionale: punti di intersezione*

Il tema della verità in relazione (non solo al processo penale ma in generale) al diritto apre mondi teorici sproporzionati rispetto a queste poche righe: ne sono consapevole. Quando un tema è così sconfinato e lo spazio per discuterne è ridotto, alternative non ve ne sono: manterrò il tono colloquiale dell'intervento, sarò assertiva, indicherò un apparato di note minimale. Mi scuso di questo.

Rispetto al macrotema del Convegno, queste brevi considerazioni si concentreranno su alcune intersezioni tra verità e diritto *costituzionale*. Ho individuato, in particolare, tre punti di contatto, ovvero tre prospettive da cui osservare il legame: 1. la prima prospettiva riguarda il rapporto tra l'affermazione della verità (o di *una* verità: dirò meglio in seguito) e le forme di Stato in cui essa matura; 2. la seconda – che rappresenta il vero *Kern* del problema, nella misura in cui interseca le altre due – riguarda l'esistenza di un diritto *fondamentale* alla verità; 3. la terza prospettiva concerne invece la "costruzione" della verità e si può riassumere nel dualismo (a mio parere irriducibile) tra verità *attraverso* il processo (verità come *esito* del processo e, dunque, come verità processuale *tout court*) e verità *per legge* (ossia verità come *esito* di una *decisione politica*).

Proverò ad abbattere le paratie che solo in apparenza ho elevato poc'anzi, quando ho enumerato i profili di interesse, e a intrecciare le prospettive tra loro.

## 2. *La verità nei passaggi di regime*

Siamo stati da sempre abituati a contenere il diritto alla verità in un perimetro ben preciso che poi però finisce per elevarsi dalle coordinate storico-geografiche di partenza: lo abbiamo inteso, in particolare, come diritto a conoscere la verità su fatti del passato e sulle violazioni dei diritti umani che hanno condotto a crimini aberranti. In questi casi, la forza della verità sembra avere una vocazione metaspaziale e metatemporale: le sparizioni forzate in Argentina tra il 1976 e il 1983 non riguardano solo *quello* spazio e *quel* tempo. Sono o sembrano, piuttosto, una tappa per la storia dell'Umanità intera ed è per quella ragione che sono nate e si sono sviluppate. Questa forza della verità sembra finanche voler superare l'idea che la verità *fattuale* sarà inaccessibile: in tal modo si tende, insomma, a considerare inaccettabile l'idea che si debba parlare di verità parziali, rivedibili, relative, accedendo piuttosto all'opposta visione per cui esista una verità raggiungibile, cristallizzabile, assoluta.

È la ragione per cui proliferano le Commissioni per la verità e le Corti per i diritti umani. La Verità indossa la lettera maiuscola; come chiarisce la celebre *Human Rights Resolution 2005/66*, a seguito del riconoscimento fattone sia dalla *Human Rights Committee* che dal *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, sono titolari di un diritto alla verità sia le vittime delle «gross violations of human rights» sia i loro familiari per conoscere appieno coloro che hanno perpetrato simili violazioni. Si parla, in tal senso, di un «diritto internazionale umanitario», il cui fine principale è sicuramente quello di restituire «dignità alle vittime» ma che mira a perseguire anche ulteriori scopi: la punizione dei responsabili, la riconciliazione politica e sociale per «voltare pagina» ma – perché no – anche la funzione deterrente contro il ripetersi in futuro di simili vicende. In merito a quest'ultimo intento, si può rintracciare una componente collettiva del diritto alla verità – che include il diritto alla giustizia – e una componente individuale che coinvolge le vittime, i parenti delle vittime (anche attraverso la declinazione del cd. “diritto al lutto”) e i cittadini *uti singuli* interessati a comprendere le responsabilità, i coinvolgimenti delle istituzioni, per una verifica di *accountability*.

Quando un regime politico dittatoriale – caratterizzato da violazione dei diritti umani – tramonta e l'intenzione è traghettare un Paese verso la democrazia il paradigma delle Commissioni di verità e, in generale, la cd. giustizia di transizione generano archetipi di risoluzione dei conflitti con un passato più o meno recente: il bene «verità», però, si accompagna ad

altri beni giuridici e, dunque, ad *altre finalità*. Così, spesso le Commissioni dei verità sono denominate «Commissione di verità e riconciliazione» (celeberrima la South African Truth and Reconciliation Commission, su cui Lollini, 2005) o «Commissione per la riconciliazione e l'unità»; a volte si trova anche la nomenclatura diversa di «Commissione per il chiarimento storico» (*Comisión para el Esclarecimiento Histórico* – istituita in Guatemala tra il 1996 e il 1999): la parola contiene lo scopo, che non è il diritto alla verità *in sé* ma proprio il diritto alla verità come funzionalizzato alla instaurazione di un nuovo ordinamento, che *riconcili* (riconciliazione) e cementifichi un nuovo patto, in cui forze politiche ideologicamente distanti siano in grado di competere secondo regole democratiche e, se pure animate da una tensione dialettica, non consumino un moto disgregante (*unità*).

Verità per dar voce alla dignità delle vittime, punire i responsabili, per realizzare una forma di deterrenza, rendere effettiva la tutela, consentire il lutto, consacrare una memoria condivisa, per riparare, riconciliare, dare giustizia: tutto questo dimostra la complessità di cui il diritto alla verità si ammantava e, soprattutto, la presenza di interessi e bisogni sottostanti che, talora, potrebbero anche andare in direzione opposta rispetto alla conoscenza complessiva del tutto. Che non sempre giova, specie quando si vuole “voltare pagina”.

### 3. Verità e democrazia pluralista

#### 3. a) nell'immediatezza dell'instaurazione di un sistema democratico

Con la fine di un sistema autoritario, allora, il diritto alla verità sembra quasi costruito come *obbligo* da parte delle istituzioni. È una verità a tutti i costi, che non sente ragioni: si deve dire tutto, non può esserci nascondimento, soprattutto se si vuole andare verso un regime democratico. La presenza di un rito pubblico rafforza la ieraticità del diritto: il processo dà l'illusione che verità fattuale, verità processuale, storia, memoria siano lemmi sinonimi. Ma se queste sono le premesse, la democrazia non è ancora nata che è già precaria. Da un lato, si investe il giudice o la Commissione per la verità di un compito che nemmeno l'*Hercules* di Dworkin sarebbe in grado di sostenere: il giudice dovrebbe «stabilire un *discrimen* definitivo tra vero e falso» mentre il suo compito dovrebbe essere piuttosto quello di «fondare su un fatto riconosciuto, e

accertato come vero, una decisione giudiziaria *coerente e razionalmente argomentata*<sup>1</sup>. Dall'altro lato, si tende a sopravvalutare il valore della verità ritenendo che il suo raggiungimento sia indispensabile per arrivare a un sistema autenticamente democratico quando, invece, è spesso più credibile l'opposto: e cioè che «l'addio alla verità è l'inizio e la base stessa della democrazia»<sup>2</sup>. Come è possibile costruire un nuovo ordinamento se la verità è talmente scomoda da essere insuperabile? L'imperativo di memoria si traduce, allora, nell'esatto opposto: dimenticare perché altrimenti la riconciliazione è impossibile.

In questo senso, anche l'amnistia – istituto giuridico che cerca di riconciliare il reo con la società, nonostante il reato – ha in sé la radice dell'oblio: come ha notato Ricoeur, la parola deriva da *amnesia* e così il diritto risponde ai crimini provando a dimenticare quanto è stato, qualificandosi come «oblio imposto»<sup>3</sup>. La strada potrebbe solo passare per la costruzione *giuridica* del perdono<sup>4</sup>: comprendere e ricordare senza cedere alla vendetta; gestire la mole di “verità” accumulate e togliere ad esse quel manto di absolutezza, consapevoli che nulla potrà davvero restituire dignità alle vittime.

In generale, la democrazia è per definizione antidogmatica, laddove è piuttosto il totalitarismo ad intestarsi il dominio della verità, come insegnano le complesse e insuperate pagine di Hannah Arendt<sup>5</sup>.

Per questo, il ruolo della giustizia di transizione è molto delicato: un costante bilanciamento sempre in bilico tra il tentativo di difendere la dignità delle vittime e quello di non compromettere l'equilibrio in via di formazione, il cammino verso una democrazia in corso d'opera.

### 3. b) *verità come antidogmatismo*

Pare, allora, da condividere l'idea per cui vada esaltata la «virtù del

---

<sup>1</sup> Così E. RESTA, *La verità e il processo*, in «Pol. dir.», 3/2004, pp. 369 ss., spec. p. 396, enfasi aggiunte.

<sup>2</sup> Cfr. G. VATTIMO, *Addio alla verità*, Meltemi, Milano 2009, spec. p. 16.

<sup>3</sup> P. RICOEUR, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Seuil Paris 2000, *La memoria, la storia, l'oblio*, trad. it. D. Iannotta, Raffaello Cortina, Milano 2003, spec. p. 642.

<sup>4</sup> Molto interessante il punto di vista espresso da V. MARZOCCO, *Il diritto tra storia e memoria. La costruzione giuridica del perdono*, in *Identità in dialogo. La libertà des mers*, a cura di R. Bonito Oliva, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2012, p. 119 ss.

<sup>5</sup> Il riferimento è a H. ARENDT, *Verità e politica*, Bollati Boringhieri, Torino 2004.

dubbio», contro ogni «etica della verità»<sup>6</sup>, perché «la democrazia implica la reversibilità di ogni decisione (sempre esclusa quella sulla democrazia medesima)» e «le soluzioni definitive ai problemi, quelle che non consentono ripensamenti o aggiustamenti, sono proprie dei regimi della giustizia e verità, uniche e ferme»<sup>7</sup>.

Per questa ragione, non è possibile continuare sulla scia delle coordinate originarie del diritto alla verità al punto che la configurazione di questo diritto «esige una riflessione attenta, e non solo la registrazione delle vicende d'origine che gli hanno attribuito una portata tanto impegnativa»<sup>8</sup>.

Ecco che, allora, nel contesto delle democrazie pluraliste consolidate, il diritto alla verità assume sembianze completamente diverse e significati non comparabili con quelli che, geneticamente, gli si attribuivano.

In un ideale collegamento tra il diritto alla verità e le forme di Stato, emerge che – superata la fase delle transizioni di regime – l'ordinario funzionamento degli ordinamenti democratici mal sopporta verità cristallizzate, rigide, irreversibili. Un esempio di questo modo di ragionare è tratto dal rapporto tra scienza e democrazia: le verità scientifiche sono necessariamente provvisorie e subiscono un meccanismo di validazione all'interno di una comunità di pari. Pertanto, fermare le conoscenze, abbracciare una teoria scientifica a discapito di un'altra, imporre la visione scientifica prevalente e maggioritaria rappresentano attacchi frontali alla libertà della ricerca. Ma gli esempi possono continuare ed estendersi anche alla libertà di espressione: se solo il «vero» si può dire, si precipita in dicotomie scivolosissime con domande che si inseguono senza risposte (chi stabilisce ciò che è vero? cosa è vero? chi tutela dal falso? in che modo?). Il rischio è anche quello di cedere alle lusinghe di concezioni funzionalistiche della libertà di espressione<sup>9</sup>, per cui sono ammesse solo manifestazioni del pensiero «vere» che contribuiscono alla crescita degli ordinamenti democratici. Ma un rischio accessorio è legato alla cristallizzazione delle verità del passato al fine di creare una memoria condivisa di uno Stato democratico: la selezione delle cose da ricordare perché «vere» e considerate «fatti storici consolidati» crea «potenziali gerarchie di memorie»<sup>10</sup>. Quando,

<sup>6</sup> Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Contro l'etica della verità*, Laterza, Roma-Bari 2008.

<sup>7</sup> Così G. ZAGREBELSKY, *Imparare democrazia*, Einaudi, Torino 2007, spec. p. 29.

<sup>8</sup> Testualmente S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012, spec. p. 212.

<sup>9</sup> Una disamina attenta delle teorie del discorso pubblico che include anche la prospettiva funzionalistica è contenuta in C. CARUSO, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bononia University Press, Bologna 2013.

<sup>10</sup> E. FRONZA, voce *Negazionismo*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano 2015, pp. 633 ss., spec. p. 642.

poi, questa selezione è assistita anche dalla leva penale il rischio di una frustrazione delle varie forme di espressione (dalla semplice manifestazione del pensiero alla libertà della ricerca storica) cresce esponenzialmente.

Fuggire da questa concezione della libertà intesa come dogmatismo non significa che lo Stato democratico non abbia, al proprio interno, degli istituti tesi a garantire forme di “verità”: ma le virgolette sono d’obbligo poiché i volti della verità nelle democrazie pluraliste sono molteplici, relativi e hanno nomi specifici, volti a salvaguardare interessi concreti rientranti nella «vita ordinaria di un ordinamento democratico»<sup>11</sup>. E così, si pensi agli obblighi di trasparenza cui è tenuta la pubblica amministrazione che, secondo una decisione del Consiglio di Stato, incarnerebbero un vero e proprio diritto alla verità: in questi termini se ne parla nella sent. della Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5903. Tuttavia, è evidente che non si tratti di un diritto alla verità scollegato da altri diritti, interessi e bisogni: piuttosto, la trasparenza della P.A. è riconducibile all’obbligo di operare secondo i principi di buon andamento e imparzialità, costituzionalmente garantiti e il diritto alla verità dei cittadini non è che il corrispettivo di quest’obbligo, lungi dal costituire un diritto autonomo e assoluto. Di «diritto alla verità del rapporto di filiazione» parla la Corte costituzionale nella sent. 112/1997 quando dichiara infondata la questione sollevata in via incidentale sull’art. 263 del Codice civile (in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore: la Corte chiarisce, da un lato, che la verità è sempre nell’interesse del minore; dall’altro, che «la tutela della verità deve porsi in relazione anche alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori». Pertanto, anche qui la verità non è valore in sé, assoluto, avulso da un contesto di beni giuridici e interessi la cui tenuta va complessivamente garantita. Del resto, che la verità non debba essere considerata in una accezione assoluta è testimoniato anche dal principio *nemo tenetur se detegere*: nessun obbligo di verità può sussistere se nel processo si ha diritto di nascondere per evitare di autoincriminarsi.

E allora, se la democrazia è «regime delle “verità molteplici”, non di “verità rivelate”»<sup>12</sup> e se lo Stato è titolare di un’obbligazione pubblica di

<sup>11</sup> Così M. LUCIANI, *Itinerari costituzionali della memoria*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 2/2023, pp. 629 ss., spec. p. 689.

<sup>12</sup> RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., spec. p. 226.

mezzi ma non di risultati, è da qui che bisogna partire per saggiare la tenuta della teoria dei “diritti aletici”.

### 3. c) *diritti aletici e dubbi pragmatici*

È suggestione che seduce anche la dottrina costituzionalistica italiana quella che fa capo alla “fondamentalità” del diritto alla verità: in particolare, al suo essere «*prius* logico e assiologico di ogni altro diritto»<sup>13</sup>. Tuttavia, lo stesso A. che lo ha propugnato ammette che «il diritto alla verità non può affermarsi per la concomitante emersione di un interesse facente capo all'intera comunità che vi si opponga»; del resto, se tutti i diritti sono bilanciabili lo è di sicuro anche il diritto alla verità che peraltro – come si è provato a dire poc'anzi – non esiste se non come collegato ad altri diritti e interessi.

Avvincente, pur se in un'ottica certamente più filosofica che giuridico-costituzionalistica, è la prospettiva avanzata da Franca D'Agostini autrice di numerosi studi sul diritto alla verità ma in particolare di un agile e denso *pamphlet* scritto a quattro mani con Maurizio Ferrera e intitolato *La verità al potere- sei diritti aletici*<sup>14</sup>.

Qui non posso sintetizzare il contenuto del lavoro perché rischierei di tradirne la profondità di sguardo: proverò a soffermarmi sulle nevralgie che, a mio avviso, affliggono il testo, cui rinvio per una lettura e un'interpretazione personali.

L'A. parte dalla condivisibile prospettiva secondo cui «i cittadini che vivono in una comunità democratica devono fare i conti con il concetto di verità» per cui «se circolano il falso e il mezzo-vero fuorviante, ciò che ne consegue non è democrazia, ma guerra delle opinioni»<sup>15</sup>. Al fine dichiarato di rovesciare «l'idea dell'inimicizia o dell'estraneità tra liberalismo democratico e verità» e, dunque, di consentire che la funzione V(erità) permei le manifestazioni della democrazia, l'A. propone di «guardare alla verità come a un concetto generatore di *beni* individuali e collettivi» che dà vita a «diversi bisogni-interessi “aletici” (legati alla verità)» i quali, a loro volta, «formano una sequenza di diritti che sono “progressivamente correttivi”» nella misura in cui «ciascuno figura come condizione e garanzia per la tutela dei precedenti, evitando i pericoli tradizionalmente

<sup>13</sup> Cfr. A. RUGGERI, *Costituzione e verità (prime notazioni)*, in «Consulta online», II, 2023, pp. 397 ss., spec. p. 411.

<sup>14</sup> F. D'AGOSTINI, M. FERRERA, *La verità al potere. Sei diritti aletici*, Einaudi, Torino 2019.

<sup>15</sup> D'AGOSTINI, FERRERA, *La verità al potere...*, cit., spec. p. VII.

segnalati dalle teorie liberali (“verità di Stato”, limitazioni della libertà di espressione, irrigidimenti istituzionali del vero e falso)»<sup>16</sup>. Nelle pagine successive si chiarisce che questi diritti atletici sono sei pur se riconducibili a tre macroaree (comunicazione, scienza e cultura) e si cerca di dimostrare in che modo il bisogno di verità – naturale spinta alla migliore conoscenza possibile – si converta in *diritto*.

Dal punto di vista costituzionalistico, numerose sono le domande insolute rispetto a questa raffigurazione geometrica del diritto alla verità: esse concernono specialmente la dimensione dell'*effettività* del diritto in questione.

Innanzitutto, lo slittamento segnalato poc' anzi da *bene giuridico* a *diritto soggettivo* è tutt'altro che pacifico. Che la verità sia un *bene*, infatti, non significa che sia un *diritto* avente una configurazione autonoma, che non sia, cioè, *strumentale* alla realizzazione di altri beni e diritti. Del resto, una verità come esigenza di veridicità è già sottesa, come si è detto, a numerosi istituti e norme (il diritto penale ne è pieno: dalla truffa al falso materiale e ideologico fino alla diffamazione); ma anche il diritto alla verità nella sua dimensione originaria – legata alle violazioni dei diritti umani – è ancillare alla realizzazione di altri diritti (un elenco non esaustivo è contenuto qui alla fine del par. 2).

Oscuro, poi, è l'oggetto del diritto alla verità: a cosa si riferisce di preciso, anche con riferimento alle estensioni atletiche teorizzate nel volume? In che modo la scienza – che sarebbe all'inizio di questa catena di diritti atletici – si fa istituzione di verità? Come scongiurare derive autoritarie in questo? come evitare che il sistema si converta in epistocrazia? In che modo l'università e, in generale, le istituzioni del sapere possono affermare il *diritto* di «essere riconosciute come fonti affidabili di verità, dunque di non subire un deficit di credibilità»<sup>17</sup>, specie quando la libertà della scienza è fortemente condizionata dalla decisione – tutta politica – del finanziamento della ricerca scientifica?

Ma ancora, se esiste un diritto atletico di cui sono generalmente titolari tutti i cittadini, in che modo è azionabile in giudizio? E a quali condizioni? È necessario dimostrare l'esistenza di un danno atletico? Sarebbe quantificabile un risarcimento del danno atletico *in sé*, senza che siano evocate lesioni di altri beni giuridici? Ad esempio, a quest'ultima domanda sembra aver risposto negativamente una decisione della Cassazione (Cass. pen., sez. V, sent. 29 novembre 2012, n. 46340): essendo stata avanzata una pretesa

<sup>16</sup> D'AGOSTINI, FERRERA, *La verità al potere...*, cit., spec. pp. VIII-IX.

<sup>17</sup> D'AGOSTINI, FERRERA, *La verità al potere...*, cit., spec. p. 44.

risarcitoria concernente il diritto alla verità processuale nei confronti di due soggetti che avevano commesso il reato di favoreggiamento, la Corte dichiara infondato il motivo di ricorso in questione<sup>18</sup>.

Il diritto aletico è configurabile anche in capo allo Stato, al di fuori del normale obbligo di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, come prescrivono diverse disposizioni in ottemperanza all'art. 97 Cost.?

Corrispondentemente, chi ha "obblighi aletici"? Con quali strumenti si potrebbero far valere?

Il problema di fondo – che non viene risolto nonostante sia un intento professato dal testo – è che non è possibile pensare a un soggetto diverso dallo Stato per garantire il diritto (o il sistema di diritti) alla verità ma il rischio è la confusione tra il *potere*, lo Stato come apparato, e la *verità*: in un sistema così congegnato sarebbe difficile tenere lontano lo Stato dai *contenuti* della verità. L'unica strada è immaginare allora lo Stato come in grado di garantire le *procedure* per ricercare la verità: in tal senso, si conviene con chi afferma «la grande importanza di un *terzo* potere indipendente quale più severo tentativo di accertamento della verità» che deriva da rigorose norme di procedura, le quali in tal modo, assumono la veste di «condizioni di verità»<sup>19</sup>. Il rapporto tra *contenuto* della verità, da un lato, e *procedure/procedimenti/processo* per *arrivare* alla verità, dall'altro, ci porta dritti all'ultima questione da affrontare.

#### 4. *Verità attraverso il processo vs. verità per legge: quali differenze strutturali?*

La terza e ultima prospettiva sotto la quale declinare il tema del rapporto tra diritto costituzionale e verità concerne – si è detto – la "costruzione"

<sup>18</sup> È interessante il ragionamento della Cassazione: da un lato, chi denuncia una condotta di intralcio alle investigazioni «non può considerarsi persona offesa e non è legittimata, pertanto, a costituirsi parte civile nel procedimento non essendo titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo al regolare andamento della amministrazione della giustizia che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice»; dall'altro, ci si rifa al «principio che il danno risarcibile in sede penale deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e deve derivare dalla lesione di un diritto soggettivo (Sez. 1, 12 novembre 1999-19 gennaio 2000, n. 652, CED 215293), o, come pure è stato affermato, anche dalla lesione di un interesse legittimo (SU civ. 22 luglio 1999, n. 500)». Mi sembra una dichiarazione abbastanza palese della natura ancillare del diritto alla verità rispetto ad altri beni giuridicamente protetti.

<sup>19</sup> Come scrive P. HÄBERLE, *Diritto e verità*, Einaudi, Torino 2000, spec. p. 99.

della verità: l'ho semplificata nel dualismo tra verità *attraverso* il processo (verità come *esito* del processo) e verità *per legge* (ossia verità come *esito* di una *decisione politica*): aggiungiamo che, appunto, nel primo caso i *contenuti* della verità sono l'esito di un processo con delle *regole* che, a loro volta, rispondono a *principi* di rango *costituzionale* (il giusto processo, il diritto alla difesa, il diritto al giudice naturale precostituito per legge etc.) mentre nel secondo i *contenuti* sono pietrificati in un atto *politico* che ha a che fare con concetti ambigui che gravitano solitamente attorno all'orbita dell'*identità*, come succede nei casi di leggi che tutelano la memoria di fatti storici (o, peggio, incriminano le fattispecie di negazionismo nella misura in cui questo significa negare fatti *storici* o ricostruirli in modo alternativo a come si sono *veramente* svolti, al fine di ridimensionarne la portata).

La domanda – quasi retorica alla luce di quanto si è detto innanzi – è perché una democrazia collega le esigenze di (ricerca della) verità al processo ma cerca (o dovrebbe cercare...) il più possibile di fuggire una verità *per legge*?

Per una serie di ragioni. Altamente istruttiva mi pare la lettura che del rapporto tra verità e processo fa Resta<sup>20</sup>. Il punto di partenza è la relazione che si instaura tra tempo e verità: il tempo condiziona la verità nella misura in cui ne è passato troppo perché la verità venga a galla (e, dunque, la verità si raggiunge «per stanchezza») oppure perché «il tempo è risorsa troppo scarsa rispetto a quanto la ricerca della verità esigerebbe»<sup>21</sup>. Per questo motivo, l'attività del giudice pone fine a una lite «ingannandone la cattiva infinità». La differenza tra il mondo antico e il moderno sta proprio nel meccanismo regolatorio del rapporto tempo/verità, nella misura in cui prima il sistema era «costruito intorno a una *verità senza tempo*» mentre oggi, nel sistema moderno, si fonda sul «*tempo senza verità*»: un tempo – quello moderno – che non sopporta idee perenni, immutabili di verità e che sgretola il mito della verità assoluta.

In tal senso, la *veritas*, la verità processuale – che non sempre coincide con la verità *storica* – è quella che discende da un «percorso di *ritualizzazione*»<sup>22</sup> che converte la massima *auctoritas non veritas facit legem* in *non auctoritas sed veritas facit iudicium*. Questo per dire che il processo arriva a una decisione che si presume vera ma solo rispondendo a logiche di validità del rito: prioritario è che il giudice fondi su un fatto conosciuto e accertato come vero una decisione coerente e razionalmente argomentata.

<sup>20</sup> Nello scritto E. RESTA, *La verità e il processo*, in «Pol. dir.», 3/2004, pp. 369 ss.

<sup>21</sup> Così RESTA, *La verità e il processo*, cit. spec. p. 369.

<sup>22</sup> RESTA, *La verità e il processo*, cit. spec. p. 387.

Si tengono allora assieme le proposizioni per cui la verità processuale è una delle tante possibili ed è «verità relativa, approssimativa e opinabile»<sup>23</sup> ma, allo stesso tempo, si ritrae *nel* processo come *esito* dello stesso. È il processo con le sue regole a consentire l'emergere di *una* verità, al netto delle strategie processuali degli attori, delle prove materiali e delle testimonianze false, sempre in agguato. Se una verità preesiste al processo essa non pare accessibile: solo attraverso le regole del *giusto* processo, si può tendere alla ricostruzione di una verità *probabile*, plausibile. L'accertamento processuale sfugge alla «metafisica pretesa di ricostruire la realtà», optando piuttosto per «la possibilità di una giustificazione razionale, di una decisione coerente con le prove»<sup>24</sup>.

Se si condivide questa ricostruzione, si può, allora, capire per quale ragione una verità cristallizzata per legge crea non pochi problemi a un sistema democratico: pur essendo l'esito del *procedimento legislativo* è un atto politico, d'*autorità*, per il quale vale il brocardo *auctoritas non veritas facit legem*.

Il riferimento più immediato è, naturalmente, alle leggi memoriali e, soprattutto, a quelle che adoperano lo strumento penale per incriminare il negazionismo e creare, in tal modo, una sorta di «*medium* di connessione tra presente, passato e futuro»<sup>25</sup>, scolpire un'identità, consolidare un patto costituente. Nelle nuove forme di negazionismo (come quello che Fronza chiama «di terza generazione»), poi, si consuma il passaggio da una «tutela (e costruzione) della memoria collettiva – tipica del negazionismo storico, dell'Olocausto – alla tutela e costruzione di (narrazioni di) verità»<sup>26</sup>. Già sono stati evidenziati, e da tempo, i rischi legati alla leva penale per silenziare il dissenso e vietare ricostruzioni alternative di fatti storici (o di fatti *tout court*, come nelle moderne trasfigurazioni del negazionismo): innanzitutto «il ricorso al diritto penale costituirebbe una via facile, più che un antidoto a tali fenomeni» e in questo periodo «connotato da populismo, anche penale, è preferibile non accogliere atteggiamenti facili, anche brutali, come il ricorso al meccanismo giuridico penale per proteggere valori fondazionali (come nel negazionismo di prima e seconda generazione) e un mondo condiviso (nel negazionismo di terza generazione)»: il prezzo da pagare è che

<sup>23</sup> Cfr. L. FERRAJOLI, *Contro la giurisprudenza creativa*, in «Quest. giust.», 4/2016, pp. 13 ss., spec. p. 6.

<sup>24</sup> Così P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in P. FERRUA *et alii*, *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, Torino 2010, spec. p. 302.

<sup>25</sup> Così E. FRONZA, *Il negazionismo di terza generazione. Dalla tutela della memoria alla tutela della verità?*, in «Dir. pen. cont.», 4/2018, pp. 331 ss., spec. p. 331.

<sup>26</sup> Cfr. FRONZA, *Il negazionismo di terza generazione...*, cit., spec. p. 334.

«la tutela dei valori democratici rischia di rovesciarsi nel suo contrario»<sup>27</sup>.

La legge penale che tutela la memoria storica e/o incrimina il negazionismo in nome della difesa della verità impatta con una tale quantità di principi costituzionali da rendere persino controproducente il suo utilizzo.

Oltre all'idea per cui una legge di tal fatta imporrebbe una ricostruzione dei fatti storici finendo per propagare una verità di Stato e imponendo limiti alla libertà della ricerca scientifica, ci sono troppe ragioni per rifiutare questa prospettiva, in nome di un preteso, generico diritto alla verità.

Non bisogna cedere alla tentazione di limitare contenuti sgraditi perché anch'essi sono una componente della libertà di manifestazione del pensiero. Neanche si può affidare allo Stato e al diritto penale la funzione di orientamento socio-pedagogico abbracciando una concezione morale anziché un'altra, col rischio di minare la struttura laica dello Stato stesso. Senza contare che un'incriminazione penale di qualunque forma del negazionismo rischia di non avere alcuna utilità alla luce della finalità specialpreventiva della pena: quale rieducazione ci si aspetta? come si misura il ravvedimento?

La difesa penale di una verità si irrigidisce in un dogma che trasforma il funzionamento della democrazia da aperta a protetta: soprattutto, getta un dubbio sulla reale portata della verità stessa, potendo «instillare il dubbio che la verità ufficiale protetta contro il negazionismo non sia poi così vera – altrimenti, che bisogno ci sarebbe di proteggerla per legge?»<sup>28</sup>.

Insomma, la legge è un atto di *potere* ed è bene che la *verità* resti il più possibile lontana dal potere.

L'auspicio resta quello di sfrondare la verità da richiami retorici e da manifesti politici – pericolosi per la verità stessa e per il funzionamento della democrazia – traducendo, fin dove possibile, la verità, astratta, *irraggiungibile*, in categorie accessibili al giurista positivo, beni e interessi concreti. Soprattutto bilanciabili.

---

<sup>27</sup> V. FRONZA, *Il negazionismo di terza generazione...*, cit., spec. p. 335.

<sup>28</sup> In tal senso G. PINO, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in «Pol. dir.», 2/2008, pp. 287 ss. spec. p. 305.